

J.E.g

La presente deliberazione viene affissa il 14 FEB. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 59 del 11 FEB. 2005

Oggetto: Giudizio: Tribunale Civile di Airola -HDI Assicurazioni s.p.a. c/ Provincia- Giudice di Pace di Solopaca – Sig. Casillo Giuseppina c/ Provincia- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE Casillo Giuseppina

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione Tribunale Civile di Airola la HDI Assicurazioni s.p.a. c/ Provincia; Giudice di Pace di Solopaca Sig. Casillo Giuseppina c/ Provincia, veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determine nn. 69/1/05; 70/1/05; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 69/1/05; 70/1/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

SECRETARIO GENERALE
(ALBERTO...)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine nn 69/1/05; 70/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale Civile di Airola HDI Assicurazioni s.p.a. c/A.P; Giudice di Pace di Solopaca sig. Casillo Giuseppina c/Provincia;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 122 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 14 FEB. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 FEB. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il - 2 MAR. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno - 2 MAR. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267).
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 14 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per	il _____	prot. n. _____
2x SETTORE <u>AVVOCATURA (2 mano)</u>	il _____	prot. n. <u>1P30</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>7.300</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
2x Nucleo di Valutazione <u>16/2-05</u>	il _____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

TRIBUNALE CIVILE DI AIROLA

ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA

Per la HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del Direttore Sinistri, Dott. Mauro Principe domiciliato per la carica in Roma alla via Abruzzi 10, ed elettivamente in Benevento alla Piazza Risorgimento 13, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Mancini, dal quale è difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

Premesso

che con atto di citazione, notificato in data 16.08.2004, che di seguito si trascrive, il sig. Lombardo Gerardo ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato ufficio, la HDI Assicurazioni s.p.a.


ATTO DI CITAZIONE

Il sig. LOMBARDO GERARDO, nato a Montesarchio il 23.10.1961 ed ivi residente alla via Biancolelle n. 7, rappresentato g.m. a m. dall'Avv. Carmine Pagnozzi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Montesarchio alla via Vitulanese,

ESPONE:

- 1) Il giorno 12.04.2004, verso le ore 17.15, egli viaggiava come terzo trasportato a bordo dell'autovettura Peugeot 106 tg. CN/ 830366 di proprietà della sig.ra Reale Nicla, assicurata con polizza HDI assicurazioni s.p.a. n. 861302874.
- 2) Alla via Vitulanese del Comune di Montesarchio il conducente di tale autoveicolo, Barbato Giuseppe, dopo aver effettuato una frenata sul manto stradale reso viscido dalla pioggia in atto a causa della velocità perdeva il controllo del mezzo, impattava contro il muretto laterale della strada e la Peugeot si ribaltava finendo nella scarpata sottostante.
- 3) Nell'occorso esso attore riportava gravi lesioni personali e veniva subito ricoverato presso l'U.O. di Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento e successivamente il 21.04.04 presso quello di Neurochirurgia.
- 4) In data 07.05.04 esso Lombardo veniva dimesso con la seguente diagnosi: "deficit del facciale bilaterale da trauma cranico ed otomastoidite purulenta, frattura del terzo medio della clavicola destra", ecc...
- 5) Ad oggi le lesioni non sono ancora guarite e per i vari accertamenti eseguiti esso attore ha sostenuto una spesa di euro 283,54; sono presenti seri postumi invalidanti.
- 6) Esso Lombardo non svolge allo stato alcuna attività lavorativa e deve corrispondere alla moglie, dalla quale vive separato in virtù di provvedimento del Tribunale di Benevento del 26.10.2001, un assegno di mantenimento di 103,29 euro per i figli minori Valentina e Giovanni (nati rispettivamente il 04.03.1989 ed il 07.10.1990) e contribuire inoltre alle spese straordinarie per gli stessi.
- 7) Sul posto intervennero i Carabinieri di Montesarchio ed i Vigili del Fuoco di Benevento.

002368



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002679 Data 07/02/2005
Oggetto: ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA
PER HDI ASSICURAZIONI
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
del 8.2.05

- lettera a firma Reale Nicla del 14.04.04 indirizzata alla predetta impresa assicuratrice;
 - lettera HDI del 26.04.04;
 - lettera raccomandata inviata alla HDI Ass.ni in data 11.05.04;
 - provvedimento omologazione separazione consensuale Tribunale di Benevento in data 25 10 2001;
 - cartella clinica Ospedale "G. Rummo" rilasciata in data 31.05.2004;
 - attestato di degenza "G. Rummo" del 16.04.2004;
 - attestato di degenza "G. Rummo" del 04.05.2004;
 - relazione del Direttore Catapano dell'U.O.C. di Neurochirurgia del 07.05.04;
 - referti dott. Giovanni Campobasso del 10.05.04, 24.05.04, 17.06.04;
 - cartella clinica Euromed di Isernia;
 - fatture A.S.L. BN 1 del 26.05.04;
 - n. 3 fatture "G. Rummo" del 31.05.04;
 - n. 3 fatture "G. Rummo" del 08.06.04;
 - fattura Centro Radiologia Medica sas del 23.06.04;
 - fattura "G. Rummo" del 24.06.04;
 - fattura dott. Sammartino Alfredo del 26.06.04;
- Montesarchio, li 17.08.2004.

Avv. Carmine Pagnozzi

La HDI Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio nei termini a mezzo di comparsa di costituzione e risposta del seguente tenore letterale:

TRIBUNALE DI AIROLA

Comparsa di costituzione e risposta.

Per la HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del Direttore Sinistri, Dott. Mauro Principe domiciliato per la carica in Roma alla via Abruzzi 10, ed elettivamente in Benevento alla Piazza Risorgimento 13, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Mancini, dal quale è difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.

contro

Lombardo Gerardo rappr e dif. dall'Avv. C. Pagnozzi

FATTO E DIRITTO

I

Lombardo Gerardo, con atto di citazione notificato il 19.08.04 conveniva in giudizio, Reale Nicla nonché la HDI Assicurazioni, per sentirli condannare al risarcimento delle lesioni personali a lui occorse a seguito dell'incidente avvenuto in località Montesarchio sulla strada Prov.le Vitulanese,

il giorno 12.04.04 quale terzo trasportato sull'autovettura Peugeot 106 tg CN/830366 di proprietà Reale Nicla e condotta da Barbato Giuseppe.

Controparte assume che l'urto si sarebbe verificato per colpa del conducente la Peugeot il quale, dopo aver effettuata una frenata sul manto stradale reso viscido dalla pioggia in atto, a causa della velocità, perdeva il controllo finendo nella scarpata sottostante. A seguito del sinistro l'attore riportava lesioni personali quantificate in complessivi euro 250.000,00.

II

Nel costituirsi in giudizio la convenuta Compagnia impugna integralmente l'atto introduttivo e la relativa documentazione, limitatamente a quella pregiudizievole, eccependo la inammissibilità, improponibilità e infondatezza dell'azione.

Preliminarmente va eccepita la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. n. 3) e 4), non essendo in alcun modo specificati i fatti posti a fondamento della domanda - essendo del tutto generica e imprecisa la descrizione della dinamica del sinistro - ed i criteri per la determinazione del *petitum*.

In ogni caso l'attore deve provare di avere adempiuto alle prescrizioni di cui alle legge 990/69 e successive modifiche. Sullo stesso inoltre incombe la prova che la convenuta compagnia fosse effettivamente quella che prova che la convenuta compagnia fosse effettivamente quella che all'epoca garantiva per la RCA il veicolo Peugeot 106 tg CN/830366.

In ogni caso l'evento dannoso, se provato nei suoi elementi fattuali ed eziologici, deve attribuirsi, come si evince dalla stessa dinamica descritta in citazione, alla concorrente responsabilità di Lombardo Gerardo per non avere osservato le disposizioni sulla circolazione dei veicoli ed in particolare l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, il cui uso avrebbe sicuramente escluso il verificarsi del danno lamentato o quantomeno ne avrebbe contenuto le conseguenze dannose.

Senza voler rinunciare alle eccezioni di cui sopra, deve inoltre eccepirsi la concorrente responsabilità della Amministrazione Provinciale di Benevento, quale Ente proprietario della strada sulla quale sarebbe avvenuto il sinistro, in quanto dalle stesse dichiarazioni dell'attore, e dai rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto, è stata riscontrata una perdita d'acqua che fuoriuscendo dall'asfalto costituisce sicuramente una concausa del sinistro.

III

L'attore deve comunque fornire prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della propria richiesta, del nesso eziologico e di ogni altro elemento inerente il giudizio, non escluso il titolo del trasporto e la colpa esclusiva del conducente, non potendosi in tal caso far riferimento alla presunzione di cui all'art. 2054 cc.

Ferma l'eccezione relativa alla responsabilità dell'evento, si evidenzia che la domanda attorea è, comunque, infondata anche in ordine all'entità delle lesioni lamentate.

Conseguentemente, per quanto sopra rilevato si contesta l'ammontare del risarcimento richiesto per le lesioni anche in relazione al profilo della eccepita corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento.

IV

Ci si oppone inoltre sin d'ora all'ammissione della prova formulata in citazione in quanto i testi indicati sono incapaci ai sensi dell'art. 246 c.p.c. In ogni caso i capitoli di prova richiesti, in particolare quelli sub n.2), 4) e 5) implicano valutazioni e giudizi tecnici preclusi ai testi.

Considerato quanto innanzi esposto la convenuta Compagnia dichiara di voler chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. l'Amministrazione Provinciale di Benevento, al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente del sinistro di cui in citazione.

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 260 comma 2 c.p.c. che il Tribunale voglia pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti, onde consentire la citazione del terzo.

Per quanto sopra esposto, la HDI Ass.ni rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

L'adito Giudice:

1) In via istruttoria:

disponga l'acquisizione dei verbali dei CC. di Montesarchio ed i VV.FF. di Bonea intervenuti sul posto.

2) Nel merito:

- a) rigetti la domanda attrice perché inammissibile, improponibile ed infondata per le eccezioni ed i motivi suesposti;
- b) in ogni caso tenga indenne la comparente Compagnia da qualsiasi obbligo risarcitorio nei confronti dell'attore, o ne riduca l'ammontare in relazione al grado delle concorrenti responsabilità del danneggiato e del terzo chiamato nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
- c) con vittoria di spese diritti e onorari.

Benevento, 26.10.2004

Avv. Francesco Mancini

Il Tribunale di Airola, nella persona del G.I. designato, ha autorizzato la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento disponendo il differimento della prima udienza al 26.04.05.

Quanto sopra ritenuto e considerato, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, la HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del Direttore sinistri, Dott. Mauro Principe come in epigrafe rappresenta, difesa e domiciliata

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica alla Piazza Castello a comparire innanzi al Tribunale civile di Airola all'udienza del giorno 26.04.05 alle ore di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della suindicata udienza, con l'espressa avvertenza che la comparizione oltre tale termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

L'adito giudice:

1) In via Istruttoria:


disponga l'acquisizione dei verbali dei CC. di Montesarchio e dei VV.FF. di Bonea intervenuti sul posto.

2) Nel merito:

- a) rigetti la domanda attrice perché inammissibile, improponibile ed infondata per le eccezioni ed i motivi suesposti;
- b) in caso di accoglimento della domanda attrice dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della convenuta Amministrazione nella causazione del sinistro occorso a Lombardo Gerardo;
- c) in ogni caso tenga indenne la comparente Compagnia da qualsiasi obbligo risarcitorio nei confronti dell'attore, o ne riduca l'ammontare in relazione al grado delle concorrenti responsabilità del danneggiato e del terzo chiamato nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
- d) con vittoria di spese diritti e onorari.

Benevento, 01.02.2005

Avv. Francesco Mancini



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2005 il giorno ~~01~~ del mese di febbraio.

Ad istanza della HDI Ass.ni, in persona del Direttore sinistri, ed a richiesta dell'Avv. Francesco Mancini Io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di BENEVENTO ho notificato copia del suesteso atto di chiamata in causa mediante

alla Amministrazione Prov.le di Benevento in persona del suo legale rappresentante con sede in Benevento alla Piazza Castello, 1

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

Am 6/2/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO
V. PENZO PALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr Prot. 0002782 Data 08/02/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
CASILLO GIUSEPPINA
Dest. Avvocatura Settore

Avv. Luigi GUARINO
Via Calore n. 23 Tel. 0824/970053
82031 AMOROSI (BN)

COBIA
NOTIFICA

PROVINCIA DI BENEVENTO
7 FEB 2005
L. Guarino

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
SOLOPACA
ATTO DI CITAZIONE

MIDA
UR

Avv. Luigi GUARINO

CASILLO Giuseppina, nata a Latina il 07/01/1974, residente a Solopaca, Via Procusi n. 176, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Luigi GUARINO nel cui studio in Amorosi, Via Calore n. 23, elettivamente domicilia, espone quanto segue:

Vi nomino mio difensore e procuratore nel procedimento di cui al presente atto. Vi conferisco mandato per ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione, per l'atto di precetto e successivi occorrenti per il procedimento esecutivo. Mi difenderete e rappresenterete, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase del procedimento, sia come ricorrente che come resistente, con ampio potere di chiamare in causa. Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto, di farVi sostituire, di nominare procuratori e di eleggere domicilio presso altri procuratori. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio presso il vs. studio in Amorosi alla via Calore.

- 1) Il giorno 20/12/04, verso le ore 20,30 circa, l'istante mentre percorreva, a bordo della sua auto OPEL, targata CH 449 GL, la strada provinciale che da Benevento conduce a Telesse Terme, giunto nei pressi della Stazione Ferroviaria di Solopaca e precisamente all'altezza dell'abitazione della sig.ra COLANGELO ivi esistente, andava a finire con la ruota anteriore e posteriore sinistra, in una buca posta al centro della mezzeria di sua pertinenza;
- 2) Tale buca della lunghezza di circa 2,00mt, larga 80 cm e profonda circa 25 cm, al momento dell'impatto non era in alcun modo segnalata né era visibile data anche l'ora notturna e per la mancanza di illuminazione, per cui costituiva e costituisce un vero e proprio pericolo ed insidia per tutti gli utenti della strada;
- 3) L'urto con la buca fu abbastanza netto tant'è che procurava la rottura della ruota anteriore e posteriore sinistra con diversi danni meccanici tra cui l'ammortizzatore ed il braccio anteriore sinistro per un importo complessivo di €. 468,81, come risulta dai due preventivi di spesa che si producono;
- 4) La responsabilità del sinistro de quo è sicuramente da attribuire

Amorosi, li
Giuseppina Casillo
E' Autentica
Luigi Guarino

Settore Avvocatura
Prot. n. 780
Del 8.2.05

Avv. Luigi GUARINO
Via Calore n. 23 Tel. 0824/970053
82031 AMOROSI (BN)

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, ente proprietario e custode della strada, la quale è tenuta a mantenere la strada stessa in condizioni di transitabilità ed a segnalare in modo adeguato ogni difformità che costituisce insidia e/o pericolo occulto per gli utenti della stessa.

Per quanto sopra detto e riportato la istante, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata.

C I T A

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Solopaca per l'udienza che sarà tenuta il mattino di giovedì 24 marzo 2005, ore del regolamento col prosieguo, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge perché, in mancanza, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis a) Dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ente proprietario e custode della strada in questione; b) Condannare, di conseguenza, l'Amministrazione Prov.le di Benevento, in persona del presidente p.t., al pagamento dei danni materiali subiti quantificati in €. 468,81, così come dai preventivi di spesa che si producono, oltre agli interessi dal di del sinistro al soddisfo, il tutto entro i limiti della competenza per valore del giudice adito; c) Condannare l'ente convenuto, in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa, oltre al rimborso

Avv. Luigi GUARINO
Via Calore n. 23 Tel. 0824/970053
82031 AMOROSI (BN)

forfettario in ragione del 12,50%, all'IVA e CPA, come per legge, con
distribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione.


In via istruttoria sin da ora si chiede che vengano ammesse le prove per
interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa e sui
capi di cui ai numeri 1,2,3 precedute dalla locuzione "Vero che" e con i
testi che saranno indicati in corso di causa. Con espressa riserva di
ulteriormente dedurre, eccepire e provare anche in relazione alle deduzioni,
eccezioni e difese di controparte. Salvis juribus.

Si producono: Preventivo di spesa redatto dall'officina di Migliore Alfonso
da Telese T.; Preventivo di spesa redatto dal Gommista Macolino
Giuseppe; Copia del libretto di circolazione dell'auto danneggiata; n. due
fotografie riproducenti la buca oggetto di causa.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 488/99 e successive modifiche ed
integrazioni si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso
nell'ambito della somma di €. 1.000,00

Amorosi, li 01/02/05

Avv. Luigi GUARINO



11.2.05
11.2.05

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 1617

Benevento, lì 16 FEB. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Al Nota

AL PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
S E D E

Oggetto: Delibera G.P. N. 59 dell'11.2.2005 ad oggetto: "Giudizio: Tribunale Civile di Airola -HDI Assicurazioni s.p.a. c/Provincia- Giudice di Pace di Solopaca - Sig. CASILLO Giuseppina- c/Provincia- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio" -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

qua



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini


Servizio Affari Generali

265
3.3.05

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA
SEDE

Oggetto: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 59 DELL'11.2.2005 AD OGGETTO:
"Giudizio: Tribunale Civile di AIROLA- HDI Assicurazioni S.p.A.
c/Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in
giudizio".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata
in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gmx